

REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGI

Art. 1

E' istituito nel Comune di Pietra Ligure il Comitato gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione Comunale - terrà costanti rapporti con l'associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

Del comitato fanno parte:

- il Sindaco o suo delegato per i gemellaggi (consigliere, assessore o semplice cittadino purchè investito del ruolo di portavoce dell'Amministrazione) con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti della scuola;
- quattro rappresentanti delle categorie economiche (Associazione Pietrese Albergatori, Associazione Commercianti, Associazione Bagni Marini, Balnearia Pietrese);
- tre rappresentanti associazioni culturali;
- un rappresentante delle Associazioni di volontariato designato dalla consulta del volontariato;
- due rappresentanti associazioni sportive;
- Un dipendente del Comune nominato dal Sindaco.

Il comitato è istituito con Delibera del Consiglio Comunale e decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

Art. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da cinque membri:

- Presidente nominato dal Sindaco;
- Vicepresidente;
- un Membro;
- Un dipendente comunale nominato dal Sindaco;
- il tesoriere.

Parteciperà alle sedute altro dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;

d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7

L'assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 30 Settembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 30 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano 2/3 componenti.

Art. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

La giunta esecutiva di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti (tra cui il Presidente o Vice Presidente)

Art. 10

Le convocazioni dell'assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; solo per motivate ragioni di urgenza le stesse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Il Comitato, se lo richiede, si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del comitato stesso.